

**Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza 28 luglio 2020 (ud. 13 febbraio 2020), n. 22790/2020 - Pres.
Anna Petruzzellis, Rel. Pietro Silvestri**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere -

Dott. SILVESTRI P. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.C.D., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza emessa il 29/10/2019 dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria;

udita la relazione svolta dal Consigliere, SILVESTRI Pietro;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi gli avv.ti Giuseppe Mazzetti e Natale Polimeni, difensori dell'indagato, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di N.C.D., ritenuto gravemente indiziato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

L'indagato avrebbe contribuito al rafforzamento della associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio di Reggio Calabria e sul territorio nazionale ed all'estero, attraverso uno stabile patto con le più potenti articolazioni territoriali (cosche (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) attraverso il quale: a) N.C., in occasione delle competizioni elettorali comunali e regionali, avrebbe chiesto e ricevuto, per sè o per i candidati da lui indicati, i voti delle cosche nelle aree territoriali di rispettiva pertinenza; b) quale controprestazione, il ricorrente avrebbe assicurato la sua disponibilità per garantire alle cosche in questione, l'aggiudicazione di appalti, la risoluzione di problematiche di vario genere presso la pubblica amministrazione, l'assunzione in enti pubblici o privati di affiliati o comunque di soggetti vicini al sodalizio, il conferimento di incarichi pubblici, l'inserimento in prestigiosi circuiti politico relazionali, idonei a rafforzare la capacità di

influenza dei sodali, nonché l'appoggio politico (Con condotta permanente "aperta", così l'imputazione provvisoria).

La struttura della ordinanza impugnata ruota in modo rilevante sui rapporti tra l'indagato e tale T.G.D., detto M., che avrebbe assolto il ruolo di interlocutore e intermediario di N.C. con esponenti della cosca mafiosa facente capo alla famiglia L.; T. sarebbe stato, secondo l'impostazione accusatoria, un anello di congiunzione tra la 'ndrangheta e le istituzioni politiche locali ed in tale contesto avrebbe garantito sostegno elettorale a N.C. in cambio di favori clientelari.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistenti le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso rispetto ai fatti e dell'assenza di cariche pubbliche attualmente ricoperte dall'indagato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ravvisato pericolo di recidiva, la cui concretezza ed attualità non sarebbero state motivate dal Tribunale.

Il Tribunale avrebbe irrispettamente utilizzato la contestazione "aperta" del reato per cui si procede per porla in connessione con i rapporti personali e professionali che l'indagato avrebbe avuto nel 2016 con un assessore comunale (tale Q.) e con il dirigente comunale P., al fine di dimostrare la capacità attuale di N.C. di "incidere" all'interno della Pubblica amministrazione pur non avendo più una formale "investitura" (in tal senso, si è valorizzato l'interessamento dell'indagato affinché Q. non fosse coinvolta dal rimpasto della giunta comunale).

Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe tuttavia valutato una serie di elementi e cioè che: a) Q. e P. non sarebbero più rispettivamente assessore e dirigente presso il Comune di Reggio Calabria, per essere stato il loro incarico revocato dal Sindaco, cognato dell'indagato; b) N.C. non avrebbe mai fatto menzione di tali suoi rapporti interloquendo con T., nonostante detti soggetti occupassero cariche e svolgessero funzioni "appetibili" dalla criminalità organizzata; c) lo stesso T. sarebbe agli arresti domiciliari e dunque non vi sarebbe un pericolo attuale di recidiva.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe adeguatamente esaminato una serie di elementi fattuali, la cui valenza sarebbe stata valutata senza tenere conto delle osservazioni difensive.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.

L'ordinanza sarebbe viziata per non avere adeguatamente considerato che: a) nonostante l'indagato fosse stato costantemente intercettato, non sarebbero emersi contatti con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata,

avendo egli invece subito attentati (sarebbero stati bruciati alcuni terreni e la sua autovettura); b) T. sarebbe stato solito sostenere diversi candidati; c) N.C. nel territorio di C., riconducibile alla cosca (OMISSIS), avrebbe ricevuto pochissimi voti; d) la proposta di nomina di T. a commissario del consorzio del (OMISSIS) - che, secondo la prospettazione di accusa, sarebbe stata "pilotata" dell'indagato che aveva interesse a ricompensare i "favori" ricevuti - sarebbe stata fatta da altro assessore ed avrebbe avuto una diversa causale.

N.C., diversamente da quanto affermato, non si sarebbe affatto adoperato per aiutare tale S.S. (presunto sodale) per ottenere una commessa privata per la ristrutturazione di un palazzo al centro della città e l'assunto accusatorio sarebbe obiettivamente smentito dal contenuto delle intercettazioni: la tesi difensiva è che N.C., al di là delle apparenze, non si sarebbe mai interessato alla vicenda e che T. avrebbe cercato di concordare con lo stesso N.C. una linea giustificativa da seguire al fine di giustificare a Sartiano la scarsa considerazione da parte dell'indagato. T. il 16 marzo 2015 avrebbe detto a S. che N.C. lo aveva rassicurato che tutto fosse "a posto", ma già il 13 marzo di quello stesso anno l'appalto era stato aggiudicato ad altri.

T. sarebbe stato peraltro inserito nella black list telefonica dell'apparecchio telefonico dello stesso N.C. e non avrebbe sostenuto la candidatura di F.G., cognato di N..

Si aggiunge che non troverebbero riscontro nè l'assunto accusatorio, valorizzato dal Tribunale, secondo cui N.C. avrebbe fatto assumere il fratello di T. negli anni 2000, nè l'affermazione secondo cui l'indagato avrebbe avuto rapporti con R.P., soggetto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e che avrebbe avuto un ruolo di rilievo nelle dinamiche politiche cittadine (vengono richiamati alcuni stralci di conversazioni intercettate e di ordinanze custodiali da cui emergerebbe che R. avrebbe appoggiato in occasione di scadenze elettorali, S.G. in danno di N.C.).

Nello stesso senso si argomenta in relazione ad altra vicenda (quella relativa all'imprenditore C.) pure valorizzata in chiave accusatoria.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 15 Cost. e dell'art. 266 c.p.p..

Si sostiene che, in applicazione dei principi fissati dalla sentenza delle Sezioni unite Scurato, le conversazioni intercettate tramite captatore informatico anche nei luoghi di privata dimora non avrebbero potuto essere utilizzate, in quanto nei decreti autorizzativi la fattispecie per cui si procede (concorso esterno in associazione mafiosa) sarebbe stata descritta in modo generico "senza che vi fosse nessun presupposto per indagare N.C. per reati di criminalità organizzata" (così il ricorso).

2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 15 Cost. e del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Si riprende il tema della inutilizzabilità delle conversazioni intercettate tramite captatore informatico e si fa riferimento ad una nota del Garante della privacy inviata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della Giustizia.

3. Il 12.2.2020 è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse dell'indagato con cui si riprendono e si sviluppano le argomentazioni ed i temi trattati con il ricorso principale, in ordine alla prova del patto tra l'indagato e la 'ndragheta, del dolo, del contributo che il ricorrente avrebbe fornito all'associazione mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso.

2. Inammissibili per genericità sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso che, sul piano del metodo, è utile valutare in via pregiudiziale.

2.1. La Corte di cassazione con molteplici pronunce - anche a Sezioni unite - ha stabilito principi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisce la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale.

In particolare, in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata).

Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorchè fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303).

Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso

deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito l'imputato né quali sarebbero le specifiche conversazioni intercettate in ragione di un decreto autorizzativo viziato, né quale sarebbe la loro valenza probatoria rispetto al ragionamento sotteso al giudizio di gravità indiziaria, cioè la loro incidenza e decisività rispetto alla decisione impugnata.

Il motivo di ricorso in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato e si risolve in una generalizzata critica difettiva ed inadeguata, che sostanzialmente non permette al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure.

Ne consegue, già sotto tale profilo, l'inammissibilità del motivo.

2.2. Sotto altro e non meno rilevante profilo, l'assunto costitutivo del ricorrente è che sostanzialmente tutte le conversazioni intercettate sarebbero inutilizzabili, anche per derivazione.

Ciò produrrebbe una diffusività invasiva ed una propagazione illimitata del vizio di inutilizzabilità.

Si tratta di assunti che, oltre a manifestare una genericità strutturale, di cui si è già detto, non considerano l'elaborazione della giurisprudenza della Corte di cassazione e della dottrina sull'istituto della inutilizzabilità derivata.

L'orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza è inequivocabilmente nel senso di escludere che sia applicabile all'inutilizzabilità la regola, dettata dall'art. 185 c.p.p., comma 1, per cui "la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo" (Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Strazimiri, Rv. 263031; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv, 251361).

E' infatti diffusa sul tema l'affermazione secondo cui la prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla a fondamento dell'argomentazione giustificativa di una decisione, con la conseguenza che, risultando invalida la motivazione eventualmente così esibita, la decisione risulterà anche nulla per difetto di motivazione (art. 125 c.p.p., comma 3), quando non vi siano altre prove idonee a giustificarla indipendentemente da quelle inutilizzabili (cosiddetta prova di resistenza, di cui si è detto).

Ciò che viene tuttavia escluso è la possibilità che l'inutilizzabilità si comunichi, a norma dell'art. 185, ad atti successivi, la cui eventuale motivazione non faccia riferimento - nemmeno implicito - alla prova inutilizzabile;

sul punto si afferma soprattutto che il riferimento contenuto nella motivazione di un provvedimento ad una prova inutilizzabile deve essere dimostrato da chi ne eccepisce l'invalidità (Sez. 4, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212882, Sez. 2, n. 669 del 1/02/2000, Carloni, Rv. n. 215408, Sez. U., 23/04/2009, Fruci, cit.)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 c.p.p., sollevata per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui "consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla".

La Corte ha chiarito come: a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità: "l'accoglimento del quesito avrebbe comportato l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di possibili configurazioni e alternative"; b) siano fenomeni "tutt'altro che sovrapponibili" quelli della nullità e della inutilizzabilità, così da non potersi "trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità".

Nel caso di specie, il motivo di ricorso è, da una parte, obiettivamente generico perchè non indica quali sarebbero le specifiche conversazioni inutilizzabili e quale la loro valenza rispetto all'accertamento della responsabilità dell'imputato, e, dall'altra, è fondato su una indistinta e generalizzata richiesta di inutilizzabilità per derivazione di tutte le conversazioni riportate senza tuttavia alcunchè.

3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.

3.1. L'ipotesi accusatoria, come detto, è che N.C. avrebbe ricevuto una serie di vantaggi dalle cosche di 'ndrangheta in cambio della "disponibilità" ad assicurare una serie di vantaggi rafforzativi del sodalizio mafioso.

Tale condotta di rafforzamento dell'associazione mafiosa sarebbe stata realizzata attraverso la figura di T.G.D., detto M., che avrebbe assolto il ruolo di interlocutore e intermediario tra N.C. con esponenti della cosca mafiosa, facente capo alla famiglia L.; un concorso esterno sostanzialmente "filtrato" dall'opera di un terzo soggetto, T., che, secondo lo stesso Tribunale, si sarebbe collocato in una "zona grigia" di collegamento fra "il mondo della politica e quello della criminalità organizzata".

3.2. L'ipotesi accusatoria descritta troverebbe conferma sul piano fattuale; secondo il Tribunale:

- T., che sarebbe stato nel corso degli anni un collettore di voti provenienti dalla criminalità organizzata, sarebbe stato consapevole già nel settembre del 2014 di essere ormai "impresentabile" (così il Tribunale) proprio in

ragione della sua nota vicinanza alla criminalità organizzata e, in particolare, alla cosca L. con cui, tuttavia, avrebbe continuato ad avere rapporti nel corso degli anni;

- T. sarebbe stato "il referente delle cosche presso le istituzioni" (pag. 7 ordinanza impugnata: in tal senso sono state valorizzate numerose conversazioni tra le quali quella del 24.11.2015 con S.S. - soggetto condannato per associazione mafiosa e ritenuto esponente di spicco della cosca L., quelle relative al mancato coinvolgimento dello stesso T. nella campagna elettorale del 2014 del candidato Sindaco F.G., suocero dello stesso indagato; quelle intercorse tra lo stesso T. e l'indagato);

- N.C., che avrebbe avuto un rapporto personale pluriennale con T., sarebbe stato consapevole dello "status di ndranghetista" (così il Tribunale) di questi con il quale continuò, direttamente o indirettamente, a relazionarsi almeno fino al febbraio del 2018;

- T. avrebbe garantito a N.C. sostegno elettorale in occasione delle elezioni regionali del 2010 ed avrebbe garantito "l'impegno nella realizzazione di un programma elettorale condiviso nel 2014, in concomitanza con le elezioni regionali e comunali del 2014 alle quali N.C. decideva alla fine di non candidarsi"; in particolare, T. avrebbe fatto espresso riferimento alla possibilità di chiamare e coinvolgere "i vecchi amici" e avrebbe poi dirottato alcuni voti al candidato segnalato dallo stesso N.C..

3.3. Nell'ambito di tale articolata narrazione, sono stati inoltre evidenziati ulteriori segmenti fattuali, apparentemente scissi tra loro e dal contesto dei rapporti tra l'indagato, T. e gli esponenti della cosca L..

Si è spiegato che;

- nel 2001 N.C. avrebbe stretto, in occasione delle elezioni comunali dello stesso anno, un accordo con l'imprenditore C.V. - soggetto legato alla cosca mafiosa (OMISSIS)- cui tuttavia non avrebbe dato esecuzione; detta circostanza, si evidenzia, avrebbe indotto lo stesso C. a declinare l'offerta di N.C. di rinnovo del patto in occasione di una successiva competizione elettorale in cambio di un appalto del valore di cento milioni di lire: "a me non mi legate con cento milioni... Alla campagna elettorale";

- nel 2010 N.C., in quel momento assessore regionale al bilancio, in "piena campagna elettorale", avrebbe partecipato ad una cena con i fratelli L., "espressione della cosca M.";

- l'indagato avrebbe avuto rapporti con R.P., soggetto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa; in particolare N.C. avrebbe assicurato la presenza di un determinato relatore ad un convegno organizzato dallo stesso R.;

- nel 2007 sarebbero state rese alcune dichiarazioni da un collaboratore di giustizia, tale M.C., secondo cui l'indagato, in occasione delle elezioni provinciali (o comunali) di quell'anno, avrebbe chiesto l'appoggio ad

alcuni esponenti della criminalità organizzata, incontrati in un'occasione in un dato posto alla presenza dello stesso dichiarante (il collaboratore avrebbe reiterato le dichiarazioni il 25.9.2019).

3.4. Nell'ambito di una diffusa e temporalmente lunga contiguità e vicinanza tra l'indagato e la criminalità organizzata mafiosa, secondo il Tribunale, assumerebbero obiettivo rilievo una serie di "fatti" che comproverebbero l'esistenza di un accordo sinallagmatico tra N.C., lo stesso T. e, indirettamente, la criminalità organizzata.

Si tratta di fatti che comproverebbero come, in ragione dei vantaggi elettorali ricevuti, l'indagato avrebbe assicurato alcuni vantaggi; in tal senso si sono valorizzati:

- la nomina il 27.2.2010 dello stesso T. di Commissario del Consorzio del (OMISSIS) di Reggio Calabria; la nomina, si assume, sarebbe stata fatta come "ricompensa per l'impegno profuso dal T. nella raccolta di voti" (così il Tribunale, che ha valorizzato una conversazione del 2014 in cui T., parlando con S., farebbe riferimento al fatto che N.C. li avesse "dato" all'epoca il "(OMISSIS)");

- il fatto che N.C. si sarebbe adoperato per fare assumere il fratello dello stesso T. nell'anno 2001 presso gli uffici comunali; si tratterebbe di un'assunzione compiuta in un momento in cui l'indagato rivestiva importanti cariche all'interno dell'amministrazione comunale. In tal senso, al fine di comprovare il giudizio di gravità indiziaria sulla esistenza di un nesso di collegamento tra l'assunzione del fratello di T. e l'utilità che lo stesso N.C. ne poté conseguire, si è valorizzata una conversazione del 2017 in cui il primo, parlando con altro soggetto, avrebbe riferito di "votare almeno ufficialmente" l'indagato in ragione della assunzione del fratello;

- una conversazione del 15.1.2015 in cui T. e S. si sarebbero proposti di interpellare N.C. al fine "di ottenere il suo interessamento" per alcune assunzioni;

- l'interessamento che N.C. avrebbe mostrato in un dato momento per favorire, tramite T., S.S. nell'affidamento di un appalto del valore di 200.000 Euro; si tratta di una vicenda ricostruita dettagliatamente dal Tribunale nel senso che N.C. sarebbe stato davvero coinvolto nella vicenda ed avrebbe in effetti anche incontrato S., ma, di fatto, avrebbe mostrato un limitato e solo apparente interesse alla richiesta (in tal senso si è evidenziato da parte dei difensori come, a fronte di una telefonata del 16.2.2015 - richiamata dal Tribunale - in cui T. aveva riferito a S. che N.C. gli aveva confidato o che "tutto" fosse "a posto", in realtà, già dal 13.3.2015, l'appalto fosse stato aggiudicato ad un'altra impresa);

- l'intenzione di T. nel settembre del 2016 di "coinvolgere" N.C. per fare assumere suo figlio al Comune di Reggio Calabria.

Da tale quadro di riferimento il Tribunale ha fatto conseguire il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

4. Si tratta di una valutazione giuridicamente errata.

Secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione, assume la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'*affectio societatis* (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Si è spiegato che ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, è necessario:

- che il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale, diverso ma operante insieme a quello dei partecipi interni, abbia una "reale efficienza causale" sia, cioè, condizione "necessaria" per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e "per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che nella specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso" (così le Sezioni Unite);
- quanto al dolo, che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'*affectio societatis*, e cioè della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa e si renda compiutamente conto "dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione: egli "sa" e "vuole" che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio";
- il contributo atipico non sia solo - con prognosi di mera pericolosità *ex ante* - idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, ma debba rivelarsi, con giudizio *ex post*, influente per la verifica dell'evento lesivo, non essendo sufficiente la mera "disponibilità" o "vicinanza";
- non solo che gli impegni presi dal politico a favore dell'associazione mafiosa, "per l'affidabilità e la caratura dei protagonisti dell'accordo, per i connotati strutturali del sodalizio criminoso, per il contesto storico di riferimento e per la specificità dei contenuti del patto", abbiano il carattere della serietà e della concretezza, dovendosi invece accertare, "all'esito della verifica probatoria *ex post* della loro efficacia causale e non già mediante una mera valutazione prognostica di idoneità *ex ante*" che "la condotta del concorrente esterno abbia inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall'impegno assunto (Così testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino).

5. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

L'ordinanza, pur nell'ambito di una ricostruzione molto lunga, non sempre ordinata ed in cui sono stati inseriti segmenti fattuali obiettivamente tra loro non collegati, ha una sua ragionevolezza strutturale nella parte in cui si è affrontato il tema relativo ad uno dei due lembi dell'ipotizzato rapporto sinallagmatico tra l'indagato e la criminalità mafiosa del territorio.

Depurato da inutili appesantimenti argomentativi - quali quelli relativi all'interessamento di N.C. per assicurare a R.P., soggetto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, un dato relatore ad un convegno organizzato dallo stesso R., ovvero alla partecipazione ad una cena con i fratelli L., o, ancora al tema, del tutto non riscontrato, derivante dalle dichiarazioni del collaboratore - la questione della contiguità tra l'indagato e gli ambienti della criminalità organizzata mafiosa è affrontato in modo non irragionevole quanto alla esistenza di rapporti consolidati e pluriennali tra N.C. e T., alla consapevolezza dell'indagato del grumo di interessi che ruotava intorno a T., alla capacità di questi di coagulare consenso e di relazionarsi con la criminalità organizzata mafiosa del territorio, alla disponibilità dell'indagato a costruire relazioni clientelari con ambienti vicini, collegati con la criminalità mafiosa.

In tale contesto, in particolare, può essere collocato il segmento fattuale, obiettivamente non irrilevante, dei rapporti tra lo stesso N.C. e C.V., soggetto considerato "legato" alla cosca mafiosa (OMISSIS).

L'esistenza di elementi indiziari relativi all'appoggio che, in molteplici occasioni, la criminalità organizzata mafiosa avrebbero fornito alla "carriera" politica di N.C. può infatti prescindere dalla fredda analisi di riscontro dei risultati conseguiti nelle varie competizioni elettorali e non coincide di per sé nemmeno con il collegato ma distinto tema: a) della individuazione materiale della condotta dell'indagato, cioè del contributo che N.C. avrebbe fornito, a fronte dell'appoggio elettorale ricevuto; b) del soggetto a cui tale contributo sarebbe stato assicurato.

Ciò detto, la trama motivazionale si rivela invece obiettivamente anemica e lacunosa in relazione alla valutazione indiziaria del secondo polo di riferimento del rapporto tra l'indagato ed i soggetti che avrebbero agevolato la carriera politica dell'indagato.

Ci si riferisce all'individuazione della condotta in concreto posta in essere dal N.C., del contributo che questi avrebbe fornito alla criminalità mafiosa ed agli interessi criminali che avevano come riferimento non solo la figura di T., ma anche quelle degli altri soggetti che, nel corso del tempo, si sarebbero relazionati con il ricorrente ed avrebbero a questi assicurato "appoggio elettorale".

Ciò che non è affatto chiaro è quale sarebbe stato il contributo di N.C. e quale l'effettiva rilevanza causale della condotta ascritta al ricorrente rispetto alla conservazione ed al rafforzamento delle capacità operative

dell'associazione; il tema attiene all'esistenza ed alla strumentalità funzionale del contributo dell'indagato rispetto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione mafiosa.

Il Tribunale, nell'ambito di una lunga ricostruzione, non ha affatto spiegato, al di là di un vacuo riferimento alla disponibilità che N.C. avrebbe avuto nei riguardi "dei membri del sodalizio", perchè la criminalità organizzata mafiosa avrebbe tratto vantaggio dalla: a) nomina di T. nel 2010 a Commissario del Consorzio del (OMISSIS) di Reggio Calabria; b) dall'assunzione del fratello di questi presso il Comune di Reggio Calabria; c) dall'intenzione di T. e S. di interessare N.C. per alcune assunzioni; d) dal tentativo non riuscito da parte di S. di "pilotare", tramite N.C., una procedura di appalto; e) dall'intenzione di T., nel settembre del 2016, di coinvolgere N.C. per favorire l'assunzione del figlio presso il Comune di Reggio Calabria.

Sul punto il Tribunale è assertivo, essendosi limitato ad affermare che "è evidente che gli impegni assunti... si siano riverberati sulla intera organizzazione criminosa" (così a pag. 47).

E' possibile che T. ritenesse di essere un interlocutore di N.C. in ragione del ruolo di collegamento di cui si è detto, ed è possibile che N.C. abbia "favorito" nel corso del tempo in modo clientelare e personale T., ma il Tribunale non ha spiegato perchè detti o altri "favori" riguardassero anche le cosche mafiose, perchè "giovassero" all'associazione mafiosa, in cosa sarebbe consistito detto giovamento, se N.C. avesse, sul piano del dolo, consapevolezza che, assumendo il fratello di T., stesse avvantaggiando l'associazione mafiosa.

Su tali fondamentali temi, il Tribunale si è limitato a richiamare in maniera imprecisa un precedente di questa Corte (Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Lombardo, Rv. 275510), che, in realtà, lungi dal porsi in posizione difforme, è invece, testualmente riproduttivo dei principi affermati dalle Sezioni Unite; essendo strutturalmente monca, l'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo esame; il Tribunale, applicando i principi indicati, verificherà se ed in che misura: a) la condotta contestata al ricorrente sia riconducibile alla fattispecie di reato contestata; b) siano esistenti esigenze cautelari da neutralizzare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione riesame.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020